

## CONTRATTO PER L'ACQUISTO CENTRALIZZATO DI GRUPPO CONDIZIONI GENERALI

### 1. DECORRENZA E DURATA

- 1.1 Il Contratto avrà inizio alla Data di Decorrenza e, fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 1.2, continuerà ad avere effetto, a meno che non cessi anticipatamente in conformità alle sue previsioni (ivi incluso il Paragrafo 20), per la Durata Iniziale e, successivamente, fino a quando una delle Parti non dia disdetta con almeno tre (3) mesi di preavviso scritto all'altra Parte. Tale disdetta non potrà avere effetto prima della fine della Durata Iniziale.
- 1.2 Fermo restando quanto previsto nel Paragrafo 1.1 il Contratto scadrà automaticamente cinque (5) anni dopo la Data di Decorrenza.

### 2. PRODOTTI

- 2.1 Qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali che fa riferimento esclusivamente ai Prodotti del Fornitore o ai Prodotti Private Label si applica solo se il relativo tipo di Prodotto è indicato nelle Condizioni Speciali.
- 2.2 Il Fornitore può, a sua discrezione, fornire al Cliente e agli Aderenti Prodotti in prova o campioni, al solo scopo di consentire delle prove agli Utenti Finali (**Lenti Diagnostiche**). Il Cliente prende atto che:
- (a) tutte le Lenti Diagnostiche sono fornite a discrezione del Fornitore e il Fornitore ha il diritto di: (i) rifiutare qualsiasi richiesta di Lenti Diagnostiche; e/o (ii) addebitare le spese di fornitura di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente e/o le spese di consegna di qualsiasi Lente Diagnostica al Cliente o al Utente Finale (tali spese devono essere comunicate al Cliente in anticipo);
  - (b) non è consentita la vendita di Lenti Diagnostiche, neppure agli Aderenti, (se non diversamente concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail) e solo se consentito dalle Leggi Applicabili); e
  - (c) le Quantità Minime non includeranno alcuna Lente Diagnostica fornita al Cliente e/o agli Aderenti ai sensi del Contratto.

### 3. GLI ADERENTI

- 3.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Contratto sostituisce qualsiasi accordo attuale o precedente che esso o i suoi Aderenti avevano con il Fornitore o con uno qualsiasi dei suoi Gruppi per la fornitura dei Prodotti o di prodotti equivalenti.
- 3.2 Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 3.3, il Cliente può aggiungere qualsiasi Aderente, con un preavviso scritto (anche via e-mail) al Fornitore, a condizione che:
- (a) l'Aderente soddisfi tutti i requisiti e sia in possesso di tutti i permessi necessari per l'importazione, la movimentazione o la vendita dei Prodotti nel Paese di destinazione e possa darne prova sufficiente al Fornitore, su richiesta;
  - (b) tale aggiunta non comporti una doppia adesione ad altri gruppi di acquisto; e/o
  - (c) non esiste un accordo di fornitura separato tra il Fornitore e l'Aderente per la fornitura dei Prodotti o di prodotti equivalenti.
- 3.3 Il Fornitore si riserva il diritto di: (i) rifiutare a sua discrezione l'aggiunta di qualsiasi Aderente; e (ii) modificare di volta in volta i criteri per l'aggiunta degli Aderenti e dovrà dare un ragionevole preavviso scritto (anche via e-mail) al Cliente di tali modifiche.
- 3.4 Il Cliente può anche rimuovere qualsiasi Aderente con un preavviso scritto (anche via e-mail) diretto al Fornitore. Se il Cliente rimuove un Aderente, tale rimozione non pregiudica eventuali responsabilità e obblighi assunti da tale Aderente (o dal Cliente, incluso quanto previsto al Paragrafo 18.2) prima di tale rimozione. Il Fornitore ha il diritto di presumere che qualsiasi terzo che affermi di essere un Aderente sia stato autorizzato ad agire quale Aderente dal Cliente.

### 4. ORDINI E FORMAZIONE DEL CONTRATTO

- 4.1 Effettuazione di un Ordine Il Cliente ordinerà i Prodotti attraverso i canali di vendita approvati del Fornitore (**Richiesta del Prodotto**). Ogni Richiesta del Prodotto varrà come singola offerta del Cliente per l'acquisto dei Prodotti cui si riferisce. Il Fornitore potrà, a propria discrezione, accettare o rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi Richiesta del Prodotto.
- 4.2 Accettazione di un Ordine Dopo aver ricevuto una Richiesta del Prodotto, il Fornitore potrà fornire una ricevuta contenente un numero d'ordine. Scopo della ricevuta è esclusivamente quello di confermare che la Richiesta del Prodotto è stata ricevuta dal Fornitore, pertanto non costituisce accettazione della Richiesta del Prodotto da parte del Fornitore. Nessuna parte di una Richiesta del Prodotto dovrà considerarsi accettata dal Fornitore, e il Fornitore non dovrà ritenersi obbligato a fornire alcun Prodotto, a meno che e fino a quando il Fornitore non abbia rilasciato una formale accettazione scritta al Cliente (anche via e-mail o altra comunicazione elettronica), o non abbia dato esecuzione alla Richiesta del Prodotto, a quel punto la Richiesta del Prodotto diventerà vincolante (**Ordine**). Le Parti utilizzeranno il numero d'Ordine in tutta la corrispondenza relativa all'Ordine.
- 4.3 Modifiche di un Ordine Il Cliente non potrà modificare o annullare un Ordine a meno che il Fornitore non consenta ciò per iscritto.
- 4.4 Politica dei Resi Al Cliente non è consentito restituire i Prodotti Private Label, a meno che non siano difettosi (Paragrafo 12) o ritirati dal Fornitore (Paragrafo 13).
- 4.5 I Prodotti del Fornitore possono essere restituiti (oltre ai casi in cui siano difettosi o ritirati) solo a discrezione del Fornitore e sulla base di quanto segue:
- (a) i Prodotti del Fornitore saranno restituiti a spese e a rischio del Cliente e il Cliente sarà responsabile per qualsiasi danno o perdita causata durante il trasporto;
  - (b) i Resi ai sensi del presente Paragrafo 4.5 devono:
    - (i) essere effettuati entro 6 mesi dalla data della fattura;
    - (ii) avere una validità residua di almeno 20 mesi; e
    - (iii) non essere stati aperti, essere nella loro confezione originale e in condizione di poter essere rivenduti (come ritenuto dal Fornitore, secondo un criterio di ragionevolezza).
  - (c) Il Fornitore potrà, a sua discrezione, emettere un buono per il cambio, o una nota di credito, o rimborsare il prezzo a fronte della restituzione dei Prodotti del Fornitore.
- 4.6 Condizioni di Acquisto I Prodotti saranno forniti ai sensi delle condizioni del Contratto e non sarà applicabile nessun'altra condizione. Le Richieste di Prodotto o i moduli di ordine, così come gli ordini di acquisto o altro tipo di corrispondenza che le Parti potranno utilizzare per ordinare i Prodotti o per l'esecuzione del Contratto o degli Ordini, saranno utilizzati per meri scopi amministrativi e i termini e le condizioni contenuti in tali moduli non troveranno alcuna applicazione. Il Cliente conviene che il Contratto prevale su qualsiasi attuale o precedente accordo stipulato con il Fornitore o con qualsiasi società del suo Gruppo per la fornitura dei Prodotti o di prodotti ad essi equivalenti.

### 5. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE

- 5.1 Limitazioni alla Vendita Il Cliente non venderà, distribuirà o renderà altrimenti disponibili, né direttamente né indirettamente i Prodotti a distributori, rivenditori o Utenti Finali al di fuori del Regno Unito, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera (**Area Autorizzata**). Il Cliente applicherà le stesse restrizioni agli Aderenti e ai propri clienti e adotterà tutte le misure necessarie per prevenire tali vendite da parte degli Aderenti e dei propri clienti. Il Cliente sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Fornitore e dal suo Gruppo in seguito alla violazione di tale obbligo da parte del Cliente, dell'Aderente o del/dei suo/suoi cliente/i. Il Fornitore potrà richiedere prove e/o condurre ispezioni periodiche nei confronti del Cliente per garantire la conformità a tale obbligo.

- 5.2 **Rapporti sulle Vendite** Per consentire al Fornitore di allocare efficacemente le commissioni di vendita interne, il Cliente trasmetterà al Fornitore, e garantisce che anche gli Aderenti trasmetteranno al Fornitore (in ogni caso, se richiesto dal Fornitore), per ogni mese, una relazione che specifichi la quantità, paese per paese (e/o regione per regione, o negozio per negozio), delle vendite effettuate dei Prodotti nel mese precedente.
- 5.3 **Vendita dei Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva** Il Cliente si impegna, ove possa acquistare certi Prodotti (dal Fornitore) grazie al suo accreditamento come rivenditore autorizzato del Fornitore, in quanto facente parte di una rete di distribuzione selettiva (**Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva**), a vendere i Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva esclusivamente ai Utenti Finali o altri rivenditori autorizzati accreditati del Fornitore. Inoltre, il Cliente si impegna a rispettare gli ulteriori termini e condizioni che gli verranno di volta in volta comunicati dal Fornitore in relazione alla vendita e alla commercializzazione dei Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva.
- 6. PREVISIONI DI VENDITA**
- 6.1 Entro dieci (10) giorni dalla Data di Decorrenza e dall'inizio di ogni successivo trimestre, il Cliente dovrà presentare al Fornitore (se richiesto dal Fornitore) una previsione di acquisto del Cliente in relazione ai Prodotti Private Label nei successivi sei (6) mesi (incluso il mese in cui la previsione è formulata). Il Cliente si impegna affinché il valore effettivo dei Prodotti Private Label ordinati durante ognuno di questi periodi sia nel range di +/- 20% della previsione effettuata per tale periodo.
- 6.2 Inoltre, il Cliente si assicurerà che la quantità di Prodotti Private Label ordinati in ogni mese corrisponda almeno all'80% della previsione per quel mese fornita dal Cliente ai sensi del Paragrafo 6.1.
- 6.3 Il Fornitore potrà richiedere che il Cliente fornisca le previsioni per i Prodotti del Fornitore, con cadenza ragionevole, mediante richiesta scritta al Cliente con un preavviso di cinque (5) Giorni Lavorativi.
- 7. QUANTITÀ MINIME – ESCLUSIVAMENTE PRODOTTI PRIVATE LABEL**
- 7.1 **Quantità Minima** In ogni Anno il Cliente effettuerà Ordini pari ad almeno la Quantità Minima di ogni Prodotto Private Label. Il Fornitore si riserva il diritto di rivedere e modificare la Quantità Minima per Anno di ciascun Prodotto Private Label a seguito della scadenza del Termine Iniziale. In assenza di qualsiasi comunicazione da parte del Fornitore, continueranno ad essere applicate le Quantità Minime dell'Anno precedente.
- 7.2 L'inosservanza della Quantità Minima da parte del Cliente di qualsiasi Prodotto Private Label in qualsiasi Anno costituirà violazione sostanziale del presente Contratto (salvo che tale inadempienza riguardi Prodotti che il Fornitore ha cessato di fornire conformemente al Paragrafo 8.14) e il Fornitore avrà il diritto cessare la fornitura del prodotto in questione immediatamente previa comunicazione scritta al Cliente.
- 7.3 In tutti i casi in cui il Cliente non rispetti la Quantità Minima, il Cliente dovrà pagare per tutte le scorte di etichette e imballaggi ordinate o detenute dal Fornitore che sarebbero stati utilizzate per i Prodotti Private Label di riferimento se la Quantità Minima fosse stata raggiunta. Il pagamento sarà effettuato dal Cliente entro trenta (30) giorni dalla fine dell'Anno di riferimento in cui avrebbe dovuto raggiungere la Quantità Minima.
- 8. PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA**
- Prodotti e Confezionamento**
- 8.1 Il Fornitore potrà modificare la progettazione, i materiali, la modalità di fabbricazione, le specifiche, la produzione, il confezionamento, le Specifiche di Confezionamento o qualsiasi altro elemento dei Prodotti. Il Fornitore comunicherà per iscritto in tempi ragionevoli al Cliente (anche via e-mail) qualsiasi modifica effettuata ai sensi del presente Paragrafo 8.1.
- 8.2 Per i Prodotti Private Label, al Cliente sarà consentito modificare le Specifiche di Confezionamento con il previo consenso scritto del Fornitore (tale accordo potrà esigere il pagamento da parte del Cliente dei costi sostenuti dal Fornitore conseguenti a tali modifiche e ad altre cause attinenti). Se il Cliente richiede una modifica, la dovrà richiedere con preavviso scritto di almeno tre (3) mesi al Fornitore, specificandone tutti i dettagli. Se un'Autorità Competente, o una modifica di qualsiasi Legge Applicabile, dovesse richiedere delle modifiche al design delle Specifiche di Confezionamento, il Fornitore apporterà tali modifiche senza che sia necessario il consenso del Cliente e successivamente lo comunicherà per iscritto al Cliente.
- 8.3 Il Cliente è tenuto a rispettare, e garantisce che anche gli Aderenti rispettino, tutte le Leggi Applicabili al settore in relazione ai Prodotti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 7 (Dichiarazioni), 14 (Obblighi generali dei distributori), 16 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori, ai distributori o ad altre persone) e 20(5) (Marcatura CE di conformità) del MDR, ove applicabili e quelli che regolano:
- l'importazione, l'uso o la vendita nel paese di destinazione;
  - il pagamento dei dazi o delle imposte; e
  - il trasporto e il deposito, compresi tutti gli obblighi di traduzione delle istruzioni, delle etichette o delle confezioni in qualsiasi altra lingua.
- Il Fornitore potrà eseguire ogni azione che ritiene necessaria per verificare il rispetto da parte del Cliente delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Paragrafo.
- 8.4 Fatti salvi gli obblighi del Cliente di cui alla Sezione 8.3, il Cliente è tenuto a rispettare, e garantisce che anche gli Aderenti rispettino, tutte le Leggi Applicabili relative alla commercializzazione e alla promozione dei Prodotti e dovrà:
- osservare tutte le linee guida e le istruzioni fornite dal Fornitore in merito alla promozione e alla pubblicità dei Prodotti;
  - garantire che tutti i messaggi di marketing e promozionali relativi ai Prodotti siano in linea e coerenti con:
    - qualsiasi messaggio/descrizione fondamentale fornito o reso disponibile dal Fornitore;
    - qualsiasi dichiarazione relativa al Prodotto o materiale promozionale fornito o reso disponibile dal Fornitore (come approvato dalle Autorità Competenti, ove applicabile); e
  - non rilasciare alcuna dichiarazione scritta in merito alla qualità o alla fabbricazione dei Prodotti, ad eccezione di:
    - quanto riportato sulla confezione e sulle Etichette dei Prodotti, o in qualsiasi dichiarazione relativa al Prodotto e materiale promozionale messo a disposizione dal Fornitore; o
    - quando sia stata data una previa approvazione scritta del Fornitore.
- 8.5 **Design delle Etichette** Le responsabilità di ciascuna Parte dipenderanno dalla relativa categoria di Prodotto come segue:
- per i Prodotti del Fornitore, il Fornitore sarà responsabile del design dell'Etichetta e garantirà che il design e il contenuto siano conformi alle Leggi Applicabili;
  - per i Prodotti Private Label:
    - il Cliente fornirà il materiale grafico pertinente per le Etichette e si assicurerà che lo stesso sia conforme alle Leggi Applicabili; e
    - il Fornitore garantirà che qualsiasi altro aspetto del design e del contenuto dell'Etichetta sia conforme alle Leggi Applicabili.
- Fatte salve le responsabilità di cui sopra, il Fornitore potrà rifiutare l'uso di materiali grafici e dei disegni del Cliente per qualsiasi Etichetta e per qualsiasi ragione, inclusa la potenziale violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, la violazione di norme dell'Unione Europea e delle norme sulla pubblicità e sull'etichettatura dei prodotti o la mancanza di conformità alle Leggi Applicabili.
- 8.6 **Affissione dell'Etichetta**
- Il Fornitore apporrà tutte le Etichette sui Prodotti in conformità alle Specifiche di Imballaggio. Il Fornitore non sarà responsabile per la perdita subita dal Cliente causata dalle Etichette o dall'etichettatura dei Prodotti, salvo nel caso in cui tale perdita derivi direttamente dal mancato rispetto delle Specifiche di Imballaggio.
- Consegna**
- 8.7 **FRANCO VETTORE** Tutti i Prodotti saranno forniti dal Fornitore con la modalità Franco Vettore (nei locali del Fornitore) come definito negli Incoterms 2020. Se specificato nelle Condizioni Speciali o nell'Ordine, il Fornitore provvederà ad un adeguato trasporto per la spedizione dei Prodotti (utilizzando il proprio corriere designato), a rischio e a spese del Cliente, verso le destinazioni indicate dal Cliente. La consegna sarà addebitata sulla base del listino prezzi di consegna del Fornitore di volta in volta vigente, e sarà comunicata in anticipo al Cliente.

- 8.8 **Termine Previsto** Il Fornitore porrà in essere ogni ragionevole sforzo per consegnare i Prodotti nel rispetto della data di consegna indicata nell'Ordine o come altrimenti comunicata al Cliente (la **Data di Consegna**). Le Parti convengono che la Data di Consegna è approssimativa e che i tempi di consegna non saranno da ritenersi tassativi in relazione agli obblighi di consegna del Fornitore.
- 8.9 **Luogo** La consegna avverrà nei locali del Fornitore nel momento in cui i Prodotti saranno resi disponibili per la spedizione (**Consegna**).
- 8.10 **Consegne Parziali** Il Fornitore, a sua discrezione, potrà consegnare gli Ordini tramite consegne parziali che saranno fatturate e pagate singolarmente. La cancellazione o l'annullamento di una Consegna Parziale da parte del Fornitore o ogni ritardo nella consegna o difetto nella consegna parziale non daranno diritto al Cliente di annullare o cancellare altri Ordini o consegne parziali.
- 8.11 **Presunzione di Accettazione** Le consegne dei Prodotti saranno considerate accettate dal Cliente a meno che il medesimo non dia notizia di danni o ammanchi (diversi dai difetti occulti) relativi ai Prodotti entro cinque (5) Giorni Lavorativi dalla ricezione dei Prodotti. Se non diversamente comunicato, la quantità di ogni consegna, così come registrata dal Fornitore alla spedizione, sarà prova conclusiva della quantità ricevuta dal Cliente.
- 8.12 **Ritardi del Fornitore** Fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi 8.13 e 19, ove il Fornitore non consegni i Prodotti (o qualcuno di essi) alla Data di Consegna:
- il Cliente potrà dare avviso per iscritto al Fornitore del ritardo e richiedere la Consegna entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale avviso; e
  - se la Consegna di tali Prodotti non avviene entro tale prorogato periodo, l'Ordine (o la relativa parte di esso) sarà considerato risolto (e nessuna delle Parti avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'altra in relazione a tale parte dell'Ordine) e il Cliente potrà procurarsi prodotti simili in relazione a tale Ordine da un fornitore alternativo (a condizione che comunichi in anticipo al Fornitore la sua intenzione di farlo).
- Le Parti concordano e riconoscono che il presente Paragrafo 8.122 disciplina l'unico rimedio del Cliente per qualsiasi ritardo o omissione nella consegna dei Prodotti (o parte di essi) da parte del Fornitore e che un qualsiasi ritardo o omissione non costituirà un inadempimento del Contratto. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali perdite o danni originati da o relativi al ritardo o all'omissione della consegna dei Prodotti, inclusi i costi per ottenere prodotti simili da un fornitore alternativo.
- 8.13 **Ritardi causati dal Cliente** Se il Cliente o il suo designato omette di ritirare, o non accetta la consegna dei Prodotti, o la Consegna è ritardata a causa del mancato arrivo dei vettori del Cliente o della mancata fornitura, da parte del Cliente, di informazioni o istruzioni richieste dal Fornitore:
- il rischio si riterrà passato al Cliente alla Data di Consegna; e/o
  - il Cliente rimborserà al Fornitore eventuali costi aggiuntivi sostenuti (ad es. per il deposito temporaneo).
- 8.14 **Ritiro dei Prodotti**  
Fatto salvo quanto disposto al Paragrafo 13.5, il Fornitore potrà cessare la fornitura di uno o tutti i Prodotti:
- con effetto immediato, qualora il Fornitore lo ritenga ragionevolmente necessario per problemi di salute o sicurezza, o perché richiesto dalla legge o da un'Autorità Competente; o
  - su base temporanea nel caso in cui il Fornitore riscontri difficoltà nella catena di fornitura o nella produzione; o
  - dandone comunicazione scritta al Cliente (anche via e-mail) con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
- A seguito di qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Paragrafo 8.14, le Parti concorderanno adeguate riduzioni delle Quantità Minime.
- 8.15 **Consegna futura** Se concordato per iscritto con il Fornitore (anche via e-mail), il Cliente può acquistare Prodotti da consegnare in una data successiva (la tipologia e la quantità dei Prodotti saranno determinati a discrezione del Fornitore). I termini applicabili a tale/i Ordine/i (compreso il Prezzo) saranno quelli in vigore alla data dell'Ordine.
- 8.16 **Purchase banks** Tutti i Prodotti acquistati dal Cliente ai sensi della Paragrafo 8.15 o che sono stati altrimenti accreditati sul conto del Cliente da parte del Fornitore (ad esempio come parte di una promozione) devono essere richiesti dal Cliente e consegnati entro dodici (12) mesi dalla data del relativo Ordine o del credito (come applicabile), dopo di che il relativo Ordine o del credito saranno considerati scaduti e nulla sarà più dovuto al Cliente.
- 9. PROPRIETÀ E RISCHIO**
- 9.1 Proprietà e rischio sui Prodotti si trasferiranno al Cliente alla Consegna (come definita al Paragrafo 8.9).
- 10. ESCLUSIVA**
- 10.1 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo fornitore dei Prodotti per il Cliente e, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 8.122, il Cliente non acquisterà i Prodotti (come definiti nelle Condizioni Speciali) da terzi nel corso della Durata del Contratto.
- 11. PREZZO E PAGAMENTO**
- 11.1 **Prezzo** Il Cliente pagherà il Prezzo per i Prodotti. I Prezzi non includono:
- i costi di confezionamenti supplementari o su misura;
  - i costi di trasporto applicabili per la consegna presso i locali indicati e l'assicurazione dei Prodotti durante il transito, che saranno comunicati separatamente dal Fornitore al Cliente, di volta in volta; e
  - qualsiasi imposta, tariffa e tributo applicabile, inclusi l'imposta sul valore aggiunto o altra imposta sulle vendite, sull'importazione e dovuta in forza di dazi doganali;
- che saranno aggiunti al Prezzo, specificati in fattura e pagabili dal Cliente ai sensi del presente Paragrafo 11.
- 11.2 **Modifiche al Prezzo** Il Fornitore potrà modificare il Prezzo a sua discrezione, dando un preavviso scritto (anche a mezzo e-mail) al Cliente non inferiore a trenta (30) giorni.
- 11.3 **Data di Pagamento** Il Cliente effettuerà tutti i pagamenti entro la Data di Pagamento. In caso di risoluzione del Contratto, tutti i pagamenti in sospeso saranno esigibili immediatamente.
- 11.4 **Tempestività dei Pagamenti** La tempestività nel pagamento da parte del Cliente è essenziale. I Pagamenti saranno ritenuti effettuati quando il Fornitore avrà ricevuto il relativo accredito e la disponibilità dei fondi.
- 11.5 **Divieto di Ritenute** Tutte le somme dovute dal Cliente saranno pagate al netto di qualunque deduzione o trattenuta, salvo quanto eventualmente imposto dalla legge.
- 11.6 **Ritardo nei Pagamenti** Qualora il Cliente ometta di effettuare qualsiasi pagamento entro la Data di Pagamento:
- il Cliente dovrà pagare al Fornitore gli interessi su qualsiasi pagamento non effettuato ad un tasso pari al 4% annuo superiore al tasso base della Banca Centrale Europea, come stabilito di volta in volta. Tali interessi matureranno su base giornaliera a partire dalla Data di Pagamento e fino a quando il medesimo non verrà effettuato integralmente dal Cliente e ogni costo amministrativo o legale sofferto dal Fornitore nel recupero di tali somme sarà ulteriormente esigibile;
  - il Fornitore potrà, senza alcun preavviso, sospendere le consegne dei Prodotti e tutte le consegne o la fornitura di servizi ai sensi di qualsiasi altro contratto tra il Cliente e qualsiasi altra società del Gruppo del Fornitore anche in caso di un inadempimento del Cliente di lieve entità, fino al pagamento integrale di tutti gli importi arretrati; e
  - il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del Paragrafo 20.3(b).
- 12. QUALITÀ DEI PRODOTTI**
- 12.1 Il Fornitore garantisce al Cliente che i Prodotti saranno esenti da vizi derivanti unicamente da una errata progettazione, uso di materiali o lavorazione, per un periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Consegna. Il Fornitore non sarà responsabile per l'inadempimento della presente garanzia:
- ove il Cliente acconsenta a qualsiasi ulteriore utilizzo di tali Prodotti dopo aver denunciato i vizi al Fornitore ai sensi del presente Paragrafo; o
  - ove il difetto derivi da un inadempimento, da parte del Cliente, dei propri obblighi ai sensi del presente Paragrafo o del Paragrafo 13.1 (Osservanza delle Istruzioni e delle Linee Guida).

- 12.2 Se il Cliente rileva un difetto nei Prodotti sulla base della garanzia del Paragrafo 12.1, dovrà comunicarlo al Fornitore entro cinque (5) Giorni Lavorativi e restituirà i Prodotti al Fornitore per una verifica. Qualora il Fornitore confermi il difetto dei Prodotti in questione, il Fornitore, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 12.3, provvederà ad eliminare il difetto sostituendo i Prodotti difettosi con prodotti uguali o sostanzialmente simili non appena ciò sarà ragionevolmente possibile. Qualsiasi Prodotto sostitutivo fornito al Cliente in conformità al presente Paragrafo sarà soggetto alle condizioni del Contratto.
- 12.3 Se, il Fornitore dopo aver posto in essere ogni sforzo commerciale ragionevole, non è in grado di fornire Prodotti sostitutivi ai sensi del Paragrafo 12.2, allora il Fornitore rimborserà (a sua esclusiva discrezione) il Prezzo pagato per i Prodotti difettosi o emetterà nei confronti del Cliente una nota di credito.
- 12.4 Salvo quanto previsto nei Paragrafi 12.2 e 12.3, il Fornitore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti del Cliente in relazione alla non conformità dei Prodotti rispetto a quanto stabilito al Paragrafo 12.1.
- 12.5 Qualsiasi azione relativa a un difetto in relazione al presente Paragrafo 12 non attribuirà al Cliente la facoltà di annullare o rifiutare la Consegna o il pagamento in relazione a qualsiasi altro Contratto, consegna o consegna parziale (a meno che non contengano lo stesso prodotto difettoso).
- 13. SICUREZZA E RITIRO DEI PRODOTTI DAL MERCATO**
- 13.1 Osservanza delle Istruzioni e delle Linee Guida Il Cliente dovrà sempre attenersi, e fare in modo che gli Aderenti, i propri dipendenti e clienti e/o Utenti Finali, ne siano informati, a tutte le informazioni, istruzioni o linee guida del Fornitore riferite ai Prodotti e riguardanti la loro conservazione, impiego, gestione, trattamento, manutenzione e utilizzo. Il Cliente non modificherà né interverrà in alcun modo sui Prodotti (compresa l'apertura, la manomissione, la rottura, il riconfezionamento dei Prodotti o l'alterazione delle Etichette), salvo quanto effettuato conformemente alle espresse istruzioni scritte del Fornitore.
- 13.2 Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per perdite o danni causati dalla mancata conservazione o comunque nell'utilizzo dei Prodotti effettuati non in conformità alle informazioni, istruzioni o linee guida fornite dal Fornitore.
- 13.3 In questo Paragrafo 13, incidente grave e incidente avranno il significato loro dato dal MDR. Il Cliente informerà, o farà in modo che qualsiasi Utente Finale rifornito con i Prodotti dal Cliente informerà il Fornitore via e-mail all'indirizzo [qualityreturns@coopervision.co.uk](mailto:qualityreturns@coopervision.co.uk) immediatamente di qualsiasi incidente o incidente grave (o presunto incidente grave o presunto incidente) relativo ai Prodotti, insieme ai dettagli dell'incidente, al nome o ai nomi degli Utenti Finali interessati e al paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Il Cliente si impegna a collaborare con il Fornitore in ogni momento monitorando la sicurezza, le prestazioni e il richiamo dei Prodotti. Il Cliente manterrà un elenco contenente i dettagli dei Prodotti venduti, il nome e l'indirizzo dell'Utente Finale (ove possibile) e il paese in cui i Prodotti sono stati venduti. Tale elenco sarà messo prontamente a disposizione del Fornitore su sua richiesta, e il Cliente otterrà in anticipo tutti i consensi dagli Utenti Finali per poter fornire l'elenco in conformità con la Legge sulla Protezione dei Dati Personali.
- 13.4 Procedimenti di Reclamo Il Cliente informerà immediatamente il Fornitore di qualsiasi reclamo o segnalazione relativo ai Prodotti e osserverà le istruzioni del Fornitore riferite a questioni e procedimenti relativi a detti reclami. Qualsiasi comunicazione a un'Autorità Competente in conseguenza di questioni relative alla qualità o alla sicurezza dei Prodotti (compreso ogni serio incidente o ogni incidente) dovrà essere effettuata dal Fornitore, ad eccezione dei casi in cui il Cliente vi provveda in conformità ad esplicite istruzioni scritte del Fornitore.
- 13.5 Procedimento di ritiro dal mercato Il Fornitore potrà, a propria esclusiva discrezione:
- ritirare dal mercato qualsiasi Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti (e rimborsare o accreditare il Prezzo pagato o sostituire i Prodotti con prodotti identici o sostanzialmente simili); o
  - dare qualsiasi comunicazione al Cliente relativamente al modo e all'utilizzo del Prodotto già venduto al Cliente o ai suoi clienti; e
- in ciascuno dei casi, il Cliente dovrà fornire la propria piena e tempestiva collaborazione rispetto alle istruzioni del Fornitore. Il Cliente avrà la sola facoltà di procedere a un ritiro presso i propri clienti o presso gli Utenti Finali operando soltanto sulla base di esplicite istruzioni scritte del Fornitore.
- 14. RISERVATEZZA**
- 14.1 Ciascuna Parte Ricevente dovrà mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice che abbia ottenuto conformemente al Contratto e non divulgherà tali Informazioni Riservate, né autorizzerà la divulgazione delle medesime, ad eccezione che:
- al suo personale e ai suoi consulenti che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della Parte Ricevente o per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto; o
  - agli Aderenti, nei limiti di quanto necessario per permettere la ricezione dei Prodotti ai sensi delle previsioni del Contratto; o
  - se e nella misura in cui sia autorizzato ai sensi del Contratto o dalla Parte Divulgatrice; o
  - sia richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi autorità governativa o regolamentare.
- Ciascuna Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice per altri scopi.
- 14.2 Il Cliente garantisce che gli Aderenti si attengano al presente Paragrafo 14.1 in merito alle Informazioni Riservate del Fornitore, nel caso in cui tale divulgazione sia autorizzata conformemente al presente Paragrafo 14.
- 14.3 Gli obblighi relativi alle Informazioni Riservate sopravvivranno per un periodo di tre (3) anni successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto.
- 15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**
- 15.1 In questo Paragrafo 15, i riferimenti al 'Cliente' sono limitati al Cliente e non includono gli Aderenti.
- 15.2 Le Parti riconoscono e accettano che, ai fini della Legge sulla Protezione dei Dati Personali e ai sensi del Contratto:
- In relazione a qualsiasi dato personale di un Utente Finale che viene trattato dal Fornitore per raccomandare i Prodotti adatti agli Utenti Finali (ove applicabile), per consegnare i Prodotti direttamente a tali Utenti Finali (ove applicabile) o per consentire al Cliente di identificare un Ordine (**Dati Personali dell'Utente Finale**):
    - Il Cliente è il titolare del trattamento di tali Dati Personali dell'Utente Finale relativi agli Utenti Finali per i quali ha inviato una Richiesta del Prodotto/Ordine;
    - Il Cliente è il responsabile del trattamento di tali Dati Personali dell'Utente Finale relativi agli Utenti Finali per i quali i suoi Aderenti hanno inviato una Richiesta del Prodotto/Ordine (agendo per conto di e in base alle istruzioni degli Aderenti); e
    - Il Fornitore è il responsabile del trattamento relativamente allo scenario descritto nel Paragrafo 15.2(a)(i) ed è il sub-responsabile del trattamento in relazione allo scenario descritto nel Paragrafo 15.2(a)(ii), in ogni caso, agendo per conto di e in base alle istruzioni del Cliente; e
  - Il Cliente (o l'Aderente interessato) e il Fornitore sono titolari autonomi del trattamento dei dati con riferimento ai dati personali raccolti dal Cliente (o dall'Aderente interessato) e trasmessi al Fornitore in virtù dei Paragrafi 13.3 e 13.4, ed il trasferimento di tali dati avverrà da titolare del trattamento a titolare del trattamento.

Segue una descrizione dettagliata delle attività di trattamento dei dati, inclusi i Dati Personali dell'Utente Finale interessato:

Voce	Descrizione
<b>Oggetto, natura e finalità del trattamento dei Dati Personali:</b>	<p><b>Oggetto:</b> Trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale nella misura necessaria alla raccomandazione dei Prodotti adatti agli Utenti Finali, per consegnare i Prodotti ai agli Utenti Finali o per permettere al Cliente di identificare l'Ordine; e aggregazione/anonimizzazione dei Dati Personali dell'Utente Finale da parte del Fornitore per eseguire analisi, anche per migliorare i servizi di consegna agli Utenti Finali.</p> <p><b>Natura:</b> Le attività di trattamento dei dati, compresa l'acquisizione, l'elaborazione, conservazione, aggregazione, anonimizzazione e analisi che saranno intraprese dal Fornitore.</p> <p><b>Scopo:</b> Permettere al Fornitore di raccomandare i Prodotti adatti agli Utenti Finali, per consegnare i Prodotti agli Utenti Finali, per l'identificazione da parte del Cliente degli Ordini o per migliorare i servizi di consegna agli Utenti Finali.</p>
<b>Durata del trattamento dei Dati Personali:</b>	Pari alla Durata o come diversamente contemplato dal Contratto.
<b>Tipo di Dati Personali oggetto di trattamento:</b>	<p>Dati di identificazione, compresi titoli, nomi, indirizzi e codici postali. Se viene offerto un sistema di tracciamento, informazioni di contatto, compresi indirizzi e-mail e numeri di telefono.</p> <p>Informazioni relative alla salute oftalmica del Utente Finale (comprese le prescrizioni ottiche e i prodotti ottici utilizzati).</p>
<b>Categorie di interessati:</b>	L'Utente Finale che acquista i Prodotti dal Cliente o dagli Aderenti.

15.3 Il Cliente dovrà accertarsi che:

- tutti i dati personali che il Cliente o gli Aderenti hanno comunicato o trasferito al Fornitore, o a cui abbia avuto accesso il Fornitore medesimo dal Cliente o dagli Aderenti, siano accurati e aggiornati; e
- abbia trasmesso tutte le informative sul corretto trattamento dei dati e (ove possibile) abbia ottenuto tutti i consensi necessari, da parte del Cliente o degli Aderenti (ove applicabile) in conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati Personali, al fine di permettere al Cliente o all'Aderente interessato di comunicare i dati personali al Fornitore per le finalità previste dal Contratto.

15.4 Il Cliente e il Fornitore accettano, e il Cliente garantisce che anche gli Aderenti accettino, di agire nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento di dati personali previsto dalle, o correlato al, Contratto.

15.5 Qualora una Parte riceva un reclamo, avviso o comunicazione in riferimento a una effettiva o presunta mancata conformità alla Legge sulla Protezione dei Dati con riferimento al trattamento dei dati personali previsto dalle, o correlato al, Contratto, detta Parte ne informerà al più presto per iscritto l'altra Parte, e le Parti collaboreranno per risolvere la questione.

15.6 Nel caso in cui il Fornitore agisca come responsabile o sub-responsabile del trattamento del Cliente (come previsto dal Paragrafo 15.2(a), il Fornitore:

- Tratterà i Dati Personali dell'Utente Finale, su istruzione documentata da parte del Cliente, al solo scopo di assolvere agli obblighi derivanti dal Contratto, fermo restando che il Fornitore avrà facoltà di trattare i Dati Personali dell'Utente Finale ove richiesto da qualsiasi normativa a cui il Fornitore è soggetto e, in tal caso, il Fornitore (nei limiti ammessi dalla legge) informerà il Cliente circa tale requisito normativo. Fatto salvo quanto previsto in questa Paragrafo 15.6(a), il Fornitore (e/o il suo Gruppo) è autorizzato a utilizzare i Dati Personali dell'Utente Finale in forma aggregata / anonimizzata per i propri legittimi scopi consentiti;
- essere autorizzato a trattare i Dati Personali dell'Utente Finale in conformità con le presenti Condizioni al di fuori dell'Area Autorizzata, nel caso in cui i requisiti previsti agli Articoli da 44 a 48 del GDPR siano ovvero risulti applicabile un'eccezione ai sensi dell'Articolo 49 GDPR;
- informerà immediatamente il Cliente se, a giudizio del Fornitore, le istruzioni del Cliente violano la Legge sulla Protezione dei Dati Personali;
- su richiesta del Cliente (e a spese del Cliente), fornirà al Cliente l'opportuna assistenza prevista dall'Articolo 28(3)(e) ed (f) del GDPR;
- si accerterà della messa in atto di adeguate misure tecniche ed organizzative contro il trattamento non autorizzato o illecito dei Dati Personali dell'Utente Finale e contro la perdita, la distruzione o il danno accidentale ai Dati Personali dell'Utente Finale e dette misure dovranno come minimo soddisfare i requisiti previsti dall'Articolo 32 del GDPR;
- si accerterà che il personale autorizzato al trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale sia vincolato ad un obbligo di riservatezza al fine di mantenere riservati i Dati Personali dell'Utente Finale;
- alla conclusione delle attività di trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale contemplate dal presente Contratto, il Fornitore (su indicazioni del Cliente) restituirà in modo sicuro o distruggerà in modo sicuro i Dati Personali dell'Utente Finale e tutte le copie conservate da o per conto del Fornitore, salvo che il Fornitore sia tenuto a conservare tali Dati Personali dell'Utente Finale per ottemperare alle Leggi Applicabili; e
- fornirà al Cliente tutte le informazioni ragionevolmente richieste per dimostrare la conformità al presente Paragrafo 15 e si presterà a verifiche da parte del Cliente o di *auditor* designato dal Cliente. Oneri e spese sostenute dal Fornitore per l'assistenza prestata al Cliente nel corso di ciascuna verifica saranno a carico del Cliente.

15.7 Il Cliente acconsente alla nomina da parte del Fornitore di terzi responsabili del trattamento dei Dati Personali dell'Utente Finale. Il Fornitore comunicherà al Cliente eventuali modifiche previste in merito all'aggiunta o alla sostituzione di ogni sub-responsabile del trattamento dei dati personali, dando così al Cliente la possibilità di opporsi a tali modifiche. Il Fornitore conferma che ha stipulato o (a seconda dei casi) stipulerà un accordo scritto con il sub-responsabile del trattamento che preveda una tutela equivalente dei Dati Personali dell'Utente Finale. Il Fornitore manterrà la responsabilità delle azioni ed omissioni dei propri sub-responsabili.

## 16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

16.1 Concessione di Licenza da parte del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente e agli Aderenti un diritto non esclusivo e revocabile di utilizzare nell'Area Autorizzata, per la Durata del Contratto, il nome del Fornitore, i Marchi del Fornitore, i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore nelle Specifiche di Confezionamento (anche sulle Etichette ove necessario) (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza**) sul materiale informativo, sul materiale presente all'interno del punto vendita e sul materiale pubblicitario per la promozione di Prodotti, il tutto in conformità con le condizioni del Contratto e le eventuali linee guida del marchio messe a disposizione dal Fornitore.

16.2 Tranne che per gli scopi di cui al Contratto, o se espressamente autorizzato per iscritto dal Fornitore il Cliente non dovrà (e non incoraggerà o permetterà ad altri di) utilizzare, presentare domanda di registrazione o consentire o indurre altri a utilizzare o presentare domanda di registrazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza, o di qualsiasi altro nome o marchio simile a quelli del Fornitore o del suo Gruppo.

16.3 Garanzie del Fornitore Il Fornitore garantisce al Cliente:

- di avere la piena facoltà di concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza al Cliente ai sensi del Paragrafo 16.1; e
- che l'uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza conformemente al Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

16.4 Concessione di Licenza da parte del Cliente Il Cliente concede al Fornitore una licenza esclusiva (compreso il diritto di sub-licenza) e gratuita di utilizzo dei Marchi del Cliente (i **Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza**) ai fini della produzione delle Etichette per i Prodotti Private Label nel corso della Durata del presente Contratto.

16.5 Garanzie del Cliente Il Cliente garantisce al Fornitore:

- (a) di essere l'unico titolare legale ed effettivo, nell'Area Autorizzata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza o comunque di avere il pieno diritto e di essere autorizzato a concedere in licenza i Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza; e
- (b) che l'uso, da parte del Fornitore o del suo Gruppo, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente Concessi in Licenza ai sensi del Contratto non viola i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi.

16.6 Uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza Nessuna delle Parti, se non con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte potrà:

- (a) alterare, aggiungere, rendere illeggibili o rimuovere, in alcun modo qualsiasi confezione o le Etichette dei Prodotti o qualsiasi riferimento ai relativi Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza all'altra Parte o a qualsiasi altro nome annesso o applicato ai Prodotti, al loro confezionamento o alle loro Etichette; o
- (b) utilizzare, in relazione ai Prodotti, qualsiasi marchio diverso dai Diritti di Proprietà Intellettuale Concessi in Licenza.

16.7 Utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza Il Cliente dovrà:

- (a) a spese ragionevoli del Fornitore, adottare tutte le misure che il Fornitore potrà ragionevolmente richiedergli al fine di ottenere assistenza nel mantenere la validità e l'efficacia dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore per tutta la Durata del presente Contratto; e
- (b) dare una tempestiva e completa comunicazione al Fornitore di qualsiasi violazione attuale, prospettata o sospettata, dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza di cui sia venuto a conoscenza, e/o qualsiasi pretesa di terzi di cui venga a conoscenza relativa alla circostanza che l'importazione dei Prodotti nell'Area Autorizzata, o la loro vendita nell'Area Autorizzata, violi i diritti di terzi. Il Cliente, su ragionevole richiesta e a ragionevole spese del Fornitore, provvederà a quanto necessario per assistere il Fornitore nell'intraprendere procedimenti relativi a tali violazioni o pretese, o nel difendersi da essi.

## 17. RESPONSABILITÀ

17.1 Salvo quanto previsto dai Paragrafi 17.4 e 17.5, la responsabilità contrattuale del Fornitore nei confronti del Cliente, nonché quella extracontrattuale (compresa negligenza o la violazione di un dovere imposto dalla legge), per falsa dichiarazione, per risarcimento danni, o di altro tipo, ivi inclusa la perdita o danneggiamento dei dati personali, non dovrà in nessun caso superare gli importi corrisposti al Fornitore: (i) nei tre (3) mesi precedenti la data in cui la responsabilità è sorta; o (ii) fino al momento in cui la responsabilità è sorta, qualora tale responsabilità si verifichi tre (3) mesi prima della conclusione del Contratto.

17.2 Fermo restando quanto espressamente stabilito dal Contratto, tutte le altre condizioni, garanzie o altre pattuizioni vincolanti per le Parti, siano implicite o comprese nel Contratto, per legge, usi, o ad altro titolo, incluse le condizioni implicite, le garanzie o le altre pattuizioni del tipo di quelle relative alla qualità soddisfacente, all'idoneità allo scopo o all'uso di ragionevole diligenza e perizia non troveranno applicazione.

17.3 Nessuna delle Parti né il rispettivo Gruppo sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte, a titolo contrattuale extracontrattuale (compresa negligenza e la violazione di un dovere imposto dalla legge) o di altro tipo, originata dal, o relativa al Contratto, per:

- (a) per qualsiasi voce di lucro cessante, o qualsiasi perdita indiretta, di profitti, ricavi, attività, avviamento o risparmi previsti; o
- (b) perdite indirette o conseguenti,

nulla nel Contratto comporta una limitazione del diritto del Fornitore di ottenere il pagamento delle fatture correttamente emesse.

17.4 Le limitazioni della responsabilità stabilite nei Paragrafi 17.1 e 17.3 non si applicheranno alle manleve previste dal Paragrafo 18.

17.5 Nulla nel Contratto limiterà o escluderà la responsabilità delle Parti:

- (a) per frode, dolo, morte o lesione personale causate da negligenza; o
- (b) ove tale limitazione o esclusione sia contraria al diritto applicabile.

17.6 Il Cliente garantisce che gli Aderenti rispetteranno le previsioni del presente Contratto e sarà responsabile per le azioni e gli obblighi di tali Aderenti.

## 18. MANLEVA

18.1 Manleva da parte del Fornitore Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente e i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (le **Parti Indennizzate dal lato Cliente**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, spesa e costo (comprese le spese legali a copertura totale), che le Parti Indennizzate dal lato Cliente possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento relativo al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore Concessi in Licenza violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

18.2 Manleva da parte del Cliente Il Cliente dovrà manlevare il Fornitore, il suo Gruppo, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, subfornitori e agenti (**Parti Indennizzate dal lato Fornitore**) da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, perdita, costo e spesa (comprese le spese legali a copertura totale) che le Parti Indennizzate dal lato Fornitore possano sostenere o sopportare in conseguenza, diretta o indiretta, di qualsiasi azione, pretesa o procedimento:

- (a) relativo al fatto che i Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza dal Cliente infrangano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- (b) che sorga quale conseguenza di una violazione da parte del Cliente dei suoi obblighi (incluso l'inadempimento dell'obbligo di garantire che ogni Aderente si attenga a queste obbligazioni); di cui al Paragrafo
  - (i) 5.1 (Limitazioni alla Vendita) o 5.3 (Vendita di Prodotti della Rete di Distribuzione Selettiva);
  - (ii) 8.3, 8.4, o 8.5(b)(i);
  - (iii) 13 (Sicurezza e ritiro dei Prodotti dal mercato)
  - (iv) 15 (Protezione dei Data Personali); o
  - (v) 22.2 (Anticorruzione) o 22.3 (Sanzioni);

(c) che sorga dall'inadempimento del Cliente di garantire il rispetto dei termini del Contratto da parte di un Aderente.

## 19. FORZA MAGGIORE

19.1 Ciascuna Parte non sarà considerata responsabile per il mancato adempimento o ritardo nell'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto qualora tale inadempimento o ritardo sia conseguenza di una Causa di Forza Maggiore.

19.2 La Parte inadempiente a causa di una Causa di Forza Maggiore, non appena ragionevolmente possibile:

- (a) comunicherà all'altra Parte la natura e la portata della Causa di Forza Maggiore; e
- (b) farà quanto commercialmente e ragionevolmente possibile per adempiere quanto prima alle proprie obbligazioni o per altrimenti mitigare gli effetti della Causa di Forza Maggiore, cercando un espediente per l'adempimento delle obbligazioni malgrado la Causa di Forza Maggiore.

19.3 Se ad una Parte è impedito l'adempimento per una Causa di Forza Maggiore per un periodo pari o superiore a 90 giorni, l'altra Parte avrà il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del Paragrafo 20.2.

## 20. CESSAZIONE

20.1 Risoluzione e Recesso Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe esserle riconosciuto, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato comunicandolo per iscritto all'altra Parte, se tale altra parte:

- (a) non adempie al Contratto e tale inadempimento non è rimediabile o, se rimediabile, la Parte non rimedia entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta dell'altra Parte di procedere in tal senso; o
- (b) è soggetta ad una Causa d'Insolvenza.

20.2 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio di cui si possa disporre, ciascuna Parte può recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta all'altra Parte, qualora l'altra Parte sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di un Evento di Forza Maggiore per novanta (90) giorni o più.

20.3 Diritti di Risoluzione e Recesso del Fornitore Senza pregiudicare ogni altro diritto o rimedio che potrebbe essergli riconosciuto, il Fornitore potrà:

- (a) recedere dal Contratto con preavviso scritto al Cliente di trenta (30) giorni nel caso in cui l'attività e i beni del Cliente (o la maggior parte di questi) siano acquisiti da un terzo o in cui il Cliente sia sottoposto ad un Cambio di Controllo; o
- (b) con un preavviso scritto al Cliente di quindici (15) giorni qualora il Cliente esegua un pagamento in ritardo;
- (c) per i Prodotti Private Label, immediatamente per iscritto qualora:
- un'Autorità Competente imponga o al Cliente o al Fornitore di cessare la predisposizione dell'etichettatura di cui al Paragrafo 8; o
  - il Cliente sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi di cui ai Paragrafi 5 o 16 (Diritti di Proprietà Intellettuale).
- 20.4 Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio di cui possa disporre, il Fornitore potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento (ivi incluso durante la Durata Iniziale), dandone comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di almeno tre (3) mesi.
- 20.5 Conseguenze della Scadenza o della Cessazione Alla scadenza, o in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi motivo:
- se richiesto dal Fornitore, il Cliente, a sue spese ed entro trenta (30) giorni, restituirà al Fornitore, o disporrà altrimenti secondo le istruzioni del Fornitore, tutte le lenti di prova, tutti i materiali, i documenti di qualsiasi tipo inviati al Cliente e relativi all'attività del Fornitore di cui il Cliente possa essere in possesso o che siano sotto il suo controllo;
  - il Cliente pagherà immediatamente tutte le scorte di Etichette e confezioni che il Fornitore ha acquistato ai fini del Contratto; e
  - il Fornitore avrà il diritto di annullare tutti gli Ordini effettuati dal Cliente prima della data di scadenza o di cessazione, a prescindere dal fatto che il Fornitore li abbia accettati o meno, senza incorrere in alcuna responsabilità di alcun tipo nei confronti del Cliente. Per gli Ordini in sospeso che non vengono annullati, il Fornitore potrà, a sua discrezione, richiedere il pagamento al Cliente prima della Consegna dei Prodotti.
- 21. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE**
- Il Contratto e qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione ad essi, al loro oggetto o alla loro conclusione saranno regolate e interpretate secondo la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni. Ciascuna Parte conviene irrevocabilmente che il Tribunale di Milano avrà giurisdizione esclusiva con riguardo a qualsiasi controversia o pretesa originata da o in relazione al Contratto, al suo oggetto o alla sua formazione.
- 22. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 22.1 Rispetto della Normativa Applicabile Le Parti adempiranno ai propri obblighi ed eserciteranno i propri diritti ai sensi del Contratto conformemente alle Leggi Applicabili, e si adopereranno affinché le altre società del loro rispettivo Gruppo, i loro rappresentanti, subappaltatori e, nel caso del Cliente, gli Aderenti, facciano lo stesso.
- 22.2 Anticorruzione Ciascuna Parte osserverà i propri obblighi stabiliti dalle Leggi Anticorruzione e, in ogni caso, non agirà in modo da far incorrere l'altra Parte in alcuna responsabilità secondo le Leggi Applicabili. Il Cliente osserverà la politica di anticorruzione del Fornitore, come di volta in volta comunicatagli.
- 22.3 Sanzioni
- Il Cliente dichiara e garantisce che egli né alcuna parte del suo Gruppo, o gli Aderenti, né i rispettivi amministratori, funzionari o titolari effettivi finali sono inclusi in alcun elenco pubblicato o mantenuto da un'Autorità sanzionatoria che designa o identifica le persone soggette a sanzioni (come di volta in volta aggiornato o sostituito), compreso l'Elenco delle Sanzioni del Regno Unito (UK Sanctions List), l'Elenco Consolidato degli Obiettivi delle Sanzioni Finanziarie nel Regno Unito (Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK), l'Elenco Consolidato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List) e l'Elenco dei Cittadini Specificatamente Designati e delle Persone Bloccate dell'OFAC (OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons list).
  - Ciascuna parte, in ogni momento durante la Durata di validità, rispetterà tutte le sanzioni e, in ogni caso, non compirà né ometterà di compiere alcun atto che causi o induca l'altra parte a violare tali sanzioni. Fermo restando quanto sopra, il Cliente non venderà i Prodotti a persone fisiche o giuridiche in alcun Paese se tali vendite sono vietate dalle Sanzioni, a meno che il Cliente non riceva conferma scritta dal Fornitore di aver ottenuto una licenza valida per la vendita di tali Prodotti a tali persone fisiche o giuridiche in tali Paesi.
  - Se in qualsiasi momento durante la Durata di validità il Cliente contravviene ai Paragrafi 22.3(a) o (b) di cui sopra, il Fornitore potrà, a sua discrezione e senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione: (i) sospendere immediatamente le consegne dei Prodotti e tutte le consegne o la fornitura di servizi previsti da qualsiasi altro accordo tra il Cliente e qualsiasi altro membro del Gruppo del Fornitore; e/o (ii) risolvere il Contratto con effetto immediato in conformità con il Paragrafo 20.1(a).
- 22.4 Comunicazioni agli Organi Regolatori Qualora il Cliente riceva qualsiasi avviso da un'Autorità Competente, o da parte di un organo regolatore, che faccia riferimento al Contratto o ai Prodotti, laddove consentito, il Cliente lo comunicherà immediatamente al Fornitore e gli fornirà una copia dell'avviso.
- 22.5 Gli Aderenti Il Cliente garantisce che gli Aderenti rispettino i Paragrafi da 22.2, 22.3 e 22.4 incluso.
- 22.6 Comunicazioni Qualsiasi comunicazione diretta ad una Parte ai sensi del Contratto o in relazione ad esso avverrà per iscritto, in italiano, dovrà essere consegnata personalmente tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o PEC presso l'Indirizzo della Parte individuato nelle Condizioni Speciali, o presso qualsiasi altro indirizzo comunicato di volta in volta dalla Parte.
- 22.7 Le comunicazioni si considereranno ricevute:
- se consegnate personalmente al momento in cui l'avviso viene lasciato all'indirizzo corretto, a condizione che venga lasciato durante l'orario di lavoro, altrimenti nel momento in cui l'orario di lavoro riprende nel luogo in cui l'avviso è stato lasciato;
  - se inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data indicata nella ricevuta di ritorno; o
  - se inviata a mezzo PEC, nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna.
- Ai fini del presente Paragrafo, "per iscritto" non comprende le comunicazioni ordinarie (non effettuate a mezzo PEC) effettuate via e-mail o altre comunicazioni elettroniche. Le disposizioni del presente Paragrafo non si applicheranno in relazione alle comunicazioni tra le Parti che potranno essere effettuate via e-mail.
- 22.8 Cessione Il Cliente, senza il previo consenso scritto del Fornitore, non potrà cedere, trasferire, impegnare, subappaltare o disporre in qualsiasi modo dei propri diritti od obblighi previsti dal Contratto.
- 22.9 Il Fornitore potrà in qualunque momento cedere in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi previsti dal Contratto alle società del suo Gruppo o ad un suo avente causa. Qualsiasi riferimento al Fornitore nel Contratto sarà interpretato nel senso di includere tutte le società del Gruppo o gli aventi causa a cui tali diritti od obblighi (o entrambi, se possibile) saranno ceduti o novati.
- 22.10 Rinunce Nessun ritardo o omissione da ciascuna Parte, nell'applicazione o nell'esercizio di qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge sarà interpretato come una rinuncia a tale diritto o a qualsiasi altro diritto o rimedio, né impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio. Nessun esercizio singolo o parziale di tale diritto o di qualsiasi altro diritto o rimedio impedirà o limiterà l'ulteriore esercizio di tali diritti o ogni altro diritto o rimedio. Nessuna rinuncia o esonero di alcun tipo saranno validi se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti da un rappresentante autorizzato della Parte interessata.
- 22.11 Invalidità parziale Ove un tribunale o un altro organo competente stabilisca che qualsiasi previsione del Contratto sia invalida o altrimenti inefficace, ma sarebbe valida ed efficace con le opportune modifiche, allora tale disposizione troverà applicazione con le modifiche necessaria a renderla valida ed efficace. Se tale previsione non può essere modificata in tal senso, l'invalidità e l'inefficacia della previsione non comprometteranno la validità e l'efficacia di qualsiasi altra previsione del Contratto.
- 22.12 Terzi
- Se non espressamente dichiarato, il Contratto non conferisce a terzi alcun diritto o beneficio così come previsto ai sensi dell'articolo 1372 cod. civ.

- (b) Qualora il Cliente acquisisca l'attività e i beni di un terzo (o la maggioranza o la totalità delle azioni di tale terzo) (**Entità Acquisita**), l'Entità Acquisita e/o la totalità o parte della sua attività sarà considerata, e avrà diritto di effettuare Ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, solo con il previo consenso scritto del Fornitore e nel momento in cui le Parti concordino i prezzi dei Prodotti e le condizioni di fornitura dei Prodotti a tale Entità Acquisita.
- (c) Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 22.12(b), qualora: (i) il Cliente o tutta o parte della sua attività sia incorporata, fusa o altrimenti inglobata in (in tutto o in parte) in un'altra società o azienda; o (ii) un'altra società o azienda facente parte del Gruppo del Cliente voglia ordinare i Prodotti dal Fornitore (o sia fusa o altrimenti inglobata con (in tutto o in parte) il Cliente); allora tale società o azienda non avrà diritto di effettuare ordini ai sensi del Contratto e di beneficiarne, a meno che il Fornitore non fornisca il proprio consenso scritto e non siano stati concordati i relativi prezzi dei Prodotti e i termini di fornitura dei Prodotti.
- 22.13 **Assenza di rapporti di società e rappresentanza** Nessuna delle disposizioni del Contratto costituisce una *joint venture*, un rapporto di agenzia o una *partnership* tra le Parti. Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nel Contratto, nessuna delle Parti avrà il potere di agire, rendere dichiarazioni o concludere contratti per conto dell'altra Parte, né lo farà.
- 22.14 **Modifiche** Se non espressamente stabilito nel Contratto, non saranno valide modifiche o aggiunte al Contratto se non effettuate per iscritto e sottoscritte dai rappresentanti autorizzati delle Parti.
- 22.15 **Sopravvivenza di Diritti e Obblighi** Le disposizioni del Contratto che sono espressamente o implicitamente intese a restare in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione del Contratto resteranno in pieno vigore anche dopo la scadenza o la cessazione.
- 22.16 **Intero Contratto** Tranne che per il caso di frode o dichiarazione fraudolenta:
- (a) il Contratto costituisce l'intero accordo tra il Fornitore e il Cliente e sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni, negoziazioni, intese o accordi tra di essi relativi alla fornitura dei Prodotti; tali accordi saranno considerati cessati alla Data di Decorrenza; e
- (b) ciascuna Parte riconosce di non essere stata indotta a sottoscrivere il Contratto da eventuali affermazioni, dichiarazioni, assicurazioni o garanzie diverse da quelle espressamente previste nel Contratto.
- 22.17 **Copie** Il presente Contratto potrà essere sottoscritto in più copie, ognuna delle quali costituirà l'originale e rappresenterà lo stesso Contratto tra le Parti.
- 23. DEFINIZIONI**
- 23.1 **Contratto** indica l'accordo tra il Fornitore e il Cliente per la vendita e l'acquisto dei Prodotti in conformità con le Condizioni Speciali e con le presenti Condizioni Generali;
- 23.2 **Leggi anticorruzione** indica il Bribery Act 2010, il Foreign Corrupt Practices Act 1977 e qualsiasi altra legge applicabile relativa a corruzione, concussione o comportamenti illegali o non etici assimilabili;
- 23.3 **Leggi Applicabili** indica qualsiasi legge, regolamento o codice professionale applicabile di volta in volta in vigore che si applica a una o entrambe le Parti e/o ai Prodotti, inclusi la Direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE, il MDR e il Decreto Legislativo italiano n. 137/2022 che attua il Regolamento sopra citato;
- 23.4 **Giorno Lavorativo** un giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o dai giorni di festività in Italia) in cui le banche siano operative a Milano;
- 23.5 **Cambio di Controllo** indica la cessione di tutti o praticamente tutti i beni di una Parte; ogni fusione, unione, concentrazione, acquisizione o qualsiasi altra associazione di una Parte con, da o in, un'altra società; o qualsiasi cambiamento nella proprietà di oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o di altri diritti di partecipazione di una Parte; in ciascun caso in una o più operazioni correlate;
- 23.6 **Autorità Competente** indica i ministeri, le autorità o i dipartimenti governativi o qualsiasi altra agenzia governativa responsabili per la disciplina della commercializzazione e della distribuzione dei dispositivi medici nel relativo territorio, compresi il Ministero della Salute, la Commissione Europea e ai fini del Contratto, include l'organismo notificato del Fornitore;
- 23.7 **Informazioni Riservate** indica la sussistenza, ai sensi del Contratto, di informazioni tecniche e di prezzo relative ai Prodotti (compreso il *know-how*, la progettazione e i segreti commerciali) e di tutte le informazioni relative ai procedimenti, ai piani, ai progetti, alle opportunità di mercato, ai clienti e all'attività del Fornitore e del Cliente; non sono ricomprese le informazioni:
- (a) rese di dominio pubblico per causa non attribuibile alla colpa della Parte Ricevente;
- (b) autonomamente elaborate dalla Parte Ricevente senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte Divulgatrice;
- (c) in relazione alle quali la Parte Divulgatrice ha approvato per iscritto l'uso o la divulgazione;
- (d) già a conoscenza della Parte Ricevente prima della divulgazione, senza obbligo di riservatezza; o
- (e) autonomamente ricevute da un terzo senza obbligo di riservatezza;
- 23.8 **Marchi del Cliente** indica i marchi dei Prodotti Private Label, e ogni altro marchio appartenente o controllato dal Cliente;
- 23.9 **Legge sulla Protezione dei Dati** tutte le leggi di volta in volta vigenti in materia di protezione dei dati personali e sulla privacy, compresi, ove applicabili, (i) il Regolamento UE 2016/679 (il **GDPR**) e (ii) il D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- 23.10 **Consegna** indica quanto stabilito nel Paragrafo 8.9;
- 23.11 **Data di Consegna** indica quanto stabilito nel Paragrafo 8.8;
- 23.12 **Parte Divulgatrice** indica la Parte che divulga Informazioni Riservate alla Parte Ricevente;
- 23.13 **Utente Finale** indica l'utente finale del Prodotto come a lui fornito dal Cliente o da un Aderente;
- 23.14 **Causa di Forza Maggiore** indica qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di una Parte, ivi incluso:
- (a) un evento straordinario, un incendio, esplosioni, un'inondazione, siccità, terremoti o altre calamità naturali;
- (b) epidemie, pandemie, infestazioni o crisi;
- (c) guerre, conflitti, atti o minacce di terrorismo, sommosse, disordini civili, qualsiasi disposizione o azione adottata da un governo o da una pubblica autorità;
- (d) controversie sindacali o commerciali, scioperi, azioni sindacali, embarghi, blocchi o carenza delle materie prime necessarie; e
- (e) interruzioni o guasti ai servizi di pubblica utilità, salvo che il mancato pagamento quando dovuto non sia attribuibile ad una Causa di Forza Maggiore;
- 23.15 **Gruppo** indica, in relazione ad una Parte, la Parte e le società controllanti e controllate (come definite dall'articolo 2359 nn 1 e 2 cod. civ.) della Parte o delle sue imprese controllanti;
- 23.16 **Causa d'Insolvenza** indica che una Parte:
- (a) cessa di svolgere la propria attività;
- (b) ha avuto la nomina un curatore fallimentare, un amministratore giudiziario o un funzionario analogo in relazione a tutti i beni o all'impresa di una Parte o a parte di essi;
- (c) effettua una cessione a favore dei suoi creditori, o generalmente una composizione o un altro accordo con essi di un pari importo;
- (d) va in liquidazione volontaria o è oggetto di un'ordinanza di liquidazione a fini diversi da una fusione o ristrutturazione in buona fede; o
- (e) è soggetta ad un evento analogo ai sensi del diritto applicabile di volta in volta di qualsiasi ordinamento;
- 23.17 **Diritti di Proprietà Intellettuale** indica:
- (a) *copyright* e diritti connessi, diritti sulle banche dati, diritti sui modelli (registrati o meno), diritti sul *know-how* e sulle Informazioni Riservate;

- (b) brevetti, diritti d'autore, modelli di utilità, marchi, ragioni sociali/denominazioni, indirizzi IP o schemi di indirizzi IP, nomi di dominio e diritti di topografia;
- (c) domande di registrazione o registrazione dei diritti indicate ai precedenti punti (a) e (b); e
- (d) qualsiasi altra proprietà intellettuale di natura analoga o avente effetto equivalente in qualsiasi parte del mondo;
- 23.18 **Etichetta** indica la rietichettatura conformemente alle Specifiche di Confezionamento o con il disegno da stampare direttamente sul confezionamento del Prodotto, ove possibile;
- 23.19 **Diritti di Proprietà Intellettuale concessi in Licenza** indica i dritti di Proprietà Intellettuale del Cliente concessi in Licenza o i diritti di Proprietà Intellettuale del Fornitore concessi in Licenza (a seconda dei casi);
- 23.20 **MDR** indica il Regolamento Europeo (EU) sui Dispositivi Medici n. 745/2017;
- 23.21 **Aderenti** indica i membri del Gruppo di acquisto centralizzato del Cliente ai quali il Cliente venderà successivamente i Prodotti e che possono agire in nome e per conto del Cliente nella presentazione delle Richieste di Prodotti e nella gestione degli Ordini;
- 23.22 **Specifiche di Confezionamento** indica l'ultima versione delle specifiche di confezionamento relative ad ogni Prodotto come fornite dal Fornitore o come modificate di volta in volta ai sensi dei Paragrafi 8.1 o 8.2 (a seconda dei casi) e archiviate nel sistema del Fornitore per il disegno grafico approvato, che può contenere informazioni relative alle Etichette, al disegno delle confezioni, dimensioni e forma della scatola e qualsiasi altro dettaglio o informazione relativi al confezionamento o all'etichettatura di qualsiasi Prodotto;
- 23.23 **Prodotti Private Label** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Cliente e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;
- 23.24 **Prodotti** indica i Prodotti del Fornitore e/o i Prodotti Private Label;
- 23.25 **Parte Ricevente** indica la parte a cui vengono rivelate le Informazioni Riservate ai sensi del presente Contratto;
- 23.26 **Sanzioni** indica qualsiasi legge o regolamento relativo a sanzioni economiche o finanziarie, commerciali, di viaggio o di altro tipo, controlli sulle esportazioni, embarghi commerciali o misure restrittive di volta in volta imposti, amministrati o applicati da un'Autorità Sanzionatoria;
- 23.27 **Autorità Sanzionatoria** indica (i) le Nazioni Unite, l'Unione Europea, il Regno Unito o gli Stati Uniti d'America e/o (ii) qualsiasi altra autorità governativa o di regolamentazione competente con giurisdizione su una delle Parti o sulla fornitura dei Prodotti ai sensi del Contratto, e in ciascun caso le rispettive istituzioni, agenzie, dipartimenti e autorità responsabili dell'attuazione e dell'applicazione delle Sanzioni (comprese quelle relative discipline applicate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dall'OFAC e dal Ministero del Tesoro del Regno Unito);
- 23.28 **Condizioni Speciali** indica il documento separato firmato da ciascuna delle Parti che stabilisce le condizioni commerciali e le eventuali condizioni speciali;
- 23.29 **Prodotti del Fornitore** indica i prodotti elencati nelle Condizioni Speciali, che recano il nome/marchio del Fornitore e il Marchio CE del Fornitore sulla confezione e/o sulle Etichette;
- 23.30 **Marchi del Fornitore** indica i marchi dei Prodotti del Fornitore e qualsiasi altro marchio di titolarità o controllato dal Gruppo del Fornitore;
- 23.31 **Durata** indica il periodo che va dalla Data di Decorrenza fino alla data di scadenza o di risoluzione del Contratto; e
- 23.32 **Anno** indica ciascun periodo di dodici (12) mesi dalla Data di Decorrenza.
- Qualsiasi altro termine con la lettera maiuscola utilizzato nelle presenti Condizioni Generali avrà il significato indicato nelle Condizioni Speciali.
- 24. INTERPRETAZIONE**
- 24.1 Ove non diversamente specificato nel presente Contratto o imposto dalle circostanze, nell'interpretazione del Contratto si applicheranno i seguenti principi:
- (a) il singolare comprende il plurale e viceversa;
- (b) un riferimento a una legge o a una disposizione di legge è un riferimento effettuato a tale legge o disposizione nella sua versione di volta in volta vigente (sia prima che dopo la Data di Decorrenza), e include qualsiasi disposizione secondaria;
- (c) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento alle persone fisiche, ad organismi societari, ad associazioni non costituite in società, ad amministrazioni fiduciarie, a partnership o ad altri enti ed organizzazioni;
- (d) i riferimenti a persone o enti comprendono il riferimento agli aventi causa o cessionari di tali persone o enti;
- (e) i riferimenti ad accordi o documenti si intendono alle versioni di tali accordi o documenti di volta in volta modificate;
- (f) le premesse e gli altri allegati al presente Contratto sono parte integrante del presente Contratto;
- (g) i titoli del presente Contratto non influiranno sull'interpretazione dello stesso;
- (h) qualsiasi riferimento a **per iscritto** o **scritto** esclude le e-mail e ogni altra comunicazione elettronica salvo che sia diversamente e espressamente stabilito; e
- quando vengono utilizzati termini quali **comprendono**, **comprende**, **compreso** o **in particolare** (o analoghi), si intendono seguiti dall'espressione **a titolo meramente esemplificativo**.
- 24.2 Le parole definite nella Legge sulla Protezione dei Dati avranno lo stesso significato se utilizzate nel Contratto.